

Retribuzione dei manager in Svizzera – 2a parte

Nell'ultima *Rivista*, abbiamo esposto in maniera generica le modifiche del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) entrate in vigore il 1° gennaio 2007 per le SA quotate in borsa, l'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" del 26 febbraio 2008 ed il disegno di legge del governo elvetico del 21 dicembre 2007, modificato il 5 dicembre 2008 con la raccomandazione al popolo e ai cantoni di approvarlo e di respingere l'iniziativa popolare.

Elenchiamo di seguito i principali elementi del disegno di legge del governo svizzero per quanto riguarda le retribuzioni e la responsabilità dei membri del CdA, gerenti e quadri:

- elezione annuale dei singoli membri del CdA, con possibilità di rielezione;
- gli statuti delle società potranno dare all'assemblea generale la competenza di stabilire le retribuzioni dei membri del CdA, delle persone a loro vicine, dei membri dell'organo consultivo, se ce n'è uno, e delle persone incaricate della gestione della società e la offerta di azioni e opzioni ai dipendenti;
- i membri del CdA e della direzione saranno obbligati alla restituzione di prestazioni della società sproporzionate rispetto alle loro prestazioni, senza che sia necessaria la malafede; per contro, il beneficiario che potrà dimostrare di aver ricevuto la prestazione in buona fede e di non essere più arricchito al momento dell'azione di restituzione, ne sarà esente; l'azione potrà essere proposta dal CdA, autorizzato dall'assemblea generale, o anche dai creditori;
- sarà vietato che persone che fanno contemporaneamente parte del CdA o della direzione di più SA quotate in borsa influenzino reciprocamente le loro retribuzioni; decisioni in tal senso saranno nulle e le relative retribuzioni dovranno essere restituite;
- ciascun azionista di una SA non quotata in borsa potrà chiedere al CdA informazioni sulle retribuzioni, i mutui e i crediti in favore dei membri del CdA ed i quadri;
- per SA quotate in borsa la durata concordata dei contratti (in particolare dei contratti di lavoro e dei mandati) alla base delle retribuzioni ai membri del CdA, quadri ecc. dovrà essere resa nota;
- il CdA di SA quotate in borsa dovrà emanare un regolamento sulle retribuzioni che stabilisca i principi e gli elementi delle stesse e dei programmi di partecipazione (opzioni o offerta diretta di azioni) dei suoi membri, dei quadri, dei membri del consiglio consultivo, se ce n'è uno, le competenze e la procedura relativa alla loro determinazione; il CdA dovrà fare una relazione scritta sulle retribuzioni effettuate, nella quale renderà conto dell'osservanza del regolamento;
- l'assemblea generale procederà in due tappe: in un primo momento, approverà la retribuzione di base per il mandato successivo del CdA ecc., mentre fisserà le retribuzioni supplementari per l'esercizio concluso a esercizio concluso; questo consentirà all'assemblea generale degli azionisti di decidere in modo più mirato la retribuzione e farà sì che il CdA

non possa più contare su un importo fisso; per contro, se la retribuzione di base proposta o meglio autorizzata dall'assemblea generale non soddisferà i potenziali membri del CdA, questi non accetteranno le elezioni;

- gli statuti potranno prevedere che determinate decisioni del CdA debbano essere sottoposte all'approvazione da parte dell'assemblea generale; eccezione fatta per le decisioni che per legge e per la loro natura devono obbligatoriamente essere prese dal CdA in quanto organo direttivo/esecutivo della società;
- l'obbligo di diligenza del CdA e delle persone incaricate della gestione verrà menzionato espressamente; inoltre, sarà precisato che le retribuzioni devono tenere conto sia della situazione economica sia della prosperità duratura dell'impresa; questa precisazione dovrebbe facilitare in futuro un'eventuale azione di responsabilità contro i membri del CdA ed i quadri;
- infine, saranno introdotte alcune modifiche che dovrebbero facilitare la partecipazione degli azionisti all'assemblea generale, come ad esempio l'esercizio dei diritti per via elettronica; questo, di fatto, aumenterà la possibilità degli azionisti a controllare l'operato e le proposte del CdA e dei gerenti, diminuendo la libertà di azioni di quest'ultimi.

E' evidente che le modifiche proposte aumenterebbero i diritti degli azionisti e la loro possibilità di controllo sul CdA, i dirigenti ecc., diminuendo al contempo la libertà d'azione di chi effettivamente gestisce l'azienda, con il rischio di rendere la struttura della società poco flessibile, in particolare dove e quando si tratterà di agire veloci.

Non si conosce ancora la data della votazione popolare che dovrà decidere se si adotterà o meno l'iniziativa popolare o la (contro-)proposta del governo svizzero.

calderan@altenburger.ch